

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Delibera n. 63 del 18.09.2018

Oggetto: Adempimenti per l'anno 2018 ex D.lgs. 118/2011: Definizione Gruppo Amministrazione Pubblica e Area di Consolidamento della Provincia del Sud Sardegna. Approvazione.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Settembre alle ore 11:00
nella sede di Carbonia

L'Amministratore Straordinario

Nominato con

Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017

*"Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24
"Riordino delle circoscrizioni provinciali".*

assunti i poteri della Giunta Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu.

PREMESSO CHE:

L'armonizzazione contabile è la denominazione di un complesso e articolato processo di riforma della contabilità pubblica, prevista dall'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, ed è finalizzata a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili, a mezzo di operazioni eseguite con le stesse modalità, ossia con pari metodi e criteri contabili, e con il risultato di soddisfare quelle esigenze informative e di trasparenza correlate al coordinamento della finanza pubblica, al controllo sul rispetto delle regole comunitarie e al federalismo fiscale, previsto dalla Legge 42/2009.

È importante precisare che, seppure sulla base degli stessi principi e criteri contabili, tale processo di riforma percorre strade normative diverse, a seconda delle amministrazioni; per gli enti locali, l'approvazione del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, ha comportato un cambiamento radicale sia negli schemi di bilancio sia nei criteri da applicare per l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Infatti il D.Lgs. n. 118/2011 prevede in primo luogo l'adeguamento ai 18 principi contabili generali oltre che l'ulteriore adeguamento ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

Nell'ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nell'armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati.

Nell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", viene individuata la funzione del bilancio di un gruppo di enti/organismi che fa capo a una amministrazione pubblica, che è quella di rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate".

Lo stesso Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), al comma 4 dell'art. 147 quater, prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Ad oggi la scadenza ultima per la redazione del bilancio consolidato è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto nel paragrafo 1 dell'allegato 4/4, riferito all'annualità 2017.

Lo stesso allegato 4/4 disciplina, inoltre, le fasi per la redazione del bilancio consolidato dell'ente territoriale. Al paragrafo 3 del citato Allegato sono infatti indicate le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del Gruppo, che sono definite in:

1. individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato;
2. comunicazioni ai componenti del Gruppo.

Allo scopo di redigere il bilancio consolidato, l'Allegato 4/4 prevede che gli enti Capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i successivi aggiornamenti, dovranno essere oggetto di approvazione da parte del Presidente della Provincia ed in questo caso dall'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna.

Entrambi gli elenchi vanno aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione ed inoltre la versione definitiva dei due elenchi citati va inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Con riferimento all'**elenco n. 1**, il paragrafo 2 dell'Allegato 4/4 definisce il concetto di **Gruppo Amministrazione Pubblica**: esso comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di "controllo" di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di "partecipazione".

I componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica sono così definiti:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti

o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 5) le società partecipate dall'amministrazione pubblica Capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel Gruppo dell'Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Inoltre, il principio contabile 4/4 richiama il concetto di "controllo contrattuale", di cui all'art. 2359 co. 1, n. 3 c.c., significando che il Gruppo Amministrazione Pubblica si estende ai casi in cui l'influenza dominante sia esercitata in virtù di particolari vincoli contrattuali, anche in assenza di partecipazione.

Con riferimento alla Provincia del Sud Sardegna, il **Gruppo Amministrazione Pubblica** è stato così definito:

1. Organismi strumentali

La Provincia del Sud Sardegna non è titolare di alcun organismo strumentale

2. e 3. Enti Strumentali

La Provincia del Sud Sardegna, nell'elenco sotto riportato, ha individuato gli Enti strumentali a cui partecipa, classificandoli in "enti controllati" e "enti partecipati", sulla base dei criteri individuati dal Principio Contabile concernente il Bilancio Consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011,

Si riporta tale elenco:

ente	Controllato	Partecipato
Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano - Villacidro		X
Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias		X
Gruppo di Azione Locale Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari		X
Consorzio del Parco Regionale di Gutturu Mannu		X
Gruppo Azione Locale Linas Campidano		X
Gruppo Azione Locale Sarcidano Barbagia di Seulo		X
Gruppo Azione Locale SGT – Sarrabus – Gerrei – Trexenta, Campidano di Cagliari, Sole, Grano, Terra		X

4. e 5. Società

La Provincia del Sud Sardegna ha classificato le società in cui detiene una partecipazione in società controllate e partecipate sulla base delle disposizioni del principio contabile sul bilancio consolidato nonché delle disposizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

Tipologia società	Denominazione	Quota di Partecipazione	motivazione
Controllata	Si Servizi Srl in liquidazione	100%	% di partecipazione superiore al 51%
Partecipata	Proservice SpA	24,61%	% di partecipazione inferiore al 51%
Partecipata	Società Tonnare Su Pranu Portoscuso Srl	32,83%	% di partecipazione inferiore al 51%

L'elenco complessivo degli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia del Sud Sardegna per l'anno 2017 è allegato alla presente deliberazione (**allegato 1**).

Con riferimento all'elenco n. 2, l'**area di consolidamento**, il paragrafo 3.1 dell'Allegato 4/4 stabilisce che gli enti e le società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi:

- di *irrilevanza*, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti, ai sensi dello stesso Allegato 4/4, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

La Corte dei Conti medesima (Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG) ha rilevato come le prime esperienze di consolidamento, da parte degli enti in sperimentazione nel 2014, hanno dimostrato che, a fronte dell'ampiezza della previsione normativa per quanto concerne l'area di consolidamento, l'applicazione della soglia di rilevanza prevista dal principio contabile applicato, di fatto, potrebbe comportare l'effetto distorsivo dell'esclusione dall'area di consolidamento di un gran numero di società, tra cui proprio quelle che godono di affidamenti in house e che, comunque, ricevono dall'ente pubblico le risorse per il proprio sostentamento. È stato così sottolineato dalla Corte dei Conti, anche da parte della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 9/2016/INPR), che tali criticità potrebbero essere ovviate contemperando la soglia di rilevanza – più difficile a raggiungersi per gli Enti locali, stante il vigente limite del 10% – con il principio di significatività, nell'ambito di una valutazione che resta affidata alla discrezionalità degli enti.

- *impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Se si applicassero al Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia del Sud Sardegna i meri parametri di rilevanza previsti al paragrafo 3.1 del Principio Contabile, l'**area di consolidamento** della Provincia sarebbe composta dalla sola Si Servizi Srl in liquidazione e dalla Proservice SpA.

L'elenco degli organismi partecipati che compongono l'area di consolidamento della Provincia del Sud Sardegna per l'anno 2017 è allegato alla presente delibera (**allegato 2**).

Una volta definita l'area di consolidamento, come previsto dall'Allegato 4/4 paragrafo 3.2, la Capogruppo dovrà comunicare agli enti, alle aziende e alle società, comprese nell'area di consolidamento, la loro inclusione nel prossimo bilancio consolidato. Dovrà inoltre trasmettere a ciascun ente l'elenco degli enti compresi nel consolidato nonché impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tutto ciò premesso, acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente dell'area finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare l'elenco degli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia del Sud Sardegna per l'anno 2017 (**all. 1**) e l'elenco degli organismi partecipati compresi nell'area di consolidamento della Provincia del Sud Sardegna per l'anno 2017 (**all. 2**);
- di prendere atto che entrambi gli elenchi saranno aggiornati alla fine di ogni esercizio (da parte della Provincia del Sud Sardegna) per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
- di dare mandato al Dirigente competente di:
 - a. comunicare agli enti, alle aziende e alle società, comprese nell'area di consolidamento, la loro inclusione nel bilancio consolidato 2017 della Provincia del Sud Sardegna;
 - b. trasmettere a ciascun ente consolidato l'elenco degli altri enti compresi nel bilancio consolidato 2017 della Provincia del Sud Sardegna;
- di demandare a successivi provvedimenti, ove necessari, l'approvazione degli ulteriori adempimenti connessi alla redazione del bilancio consolidato;

- di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Favorevole	
	Il Dirigente Dott.ssa Maria Collu f.to

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Favorevole	
	Il Dirigente Dott.ssa Maria Collu f.to

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

L'Amministratore Straordinario
Ing. Mario Mossa f.to

Il Segretario Generale
Dott.ssa Adriana Morittu f.to

Si attesta che:

- la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale in data 18.09.2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).

Il Funzionario
Dott.ssa D. Fois f.to

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale dal _____ al _____.

Il Funzionario
Dott.ssa D. Fois f.to

- è stata trasmessa in copia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio Provinciale) in data _____.

Il Funzionario
Dott.ssa

- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL) in data _____.

Il Funzionario
Dott.ssa

- è stata comunicata al Prefetto in data _____ Prot. n. _____ (art. 135, co. 2, TUEL)

Il Funzionario

- è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _____ Prot. n. _____

Il Funzionario

- è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data _____ (art. 134 co. 4 TUEL)

Il Funzionario
Dott.ssa

- è stata trasmessa al Servizio competente in data _____ per l'esecuzione.

Il Funzionario
Dott.ssa